



UNIVERSITÀ DI PISA

IL RETTORE

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale n. 599 del 29 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 68 "Spese di rappresentanza e spese per convegni";

VISTA: la delibera n. 27 del 20 febbraio 2001 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento sulle spese per le attività di rappresentanza e per convegni e seminari;

VISTA: la delibera n. 172 del 20 marzo 2001, con la quale il Senato Accademico esprime parere favorevole sul testo del Regolamento suddetto, per gli aspetti di competenza, deliberando al contempo una modifica al testo degli articoli 3 e 5 del Regolamento stesso;

VISTA: la successiva delibera n.57 del 27 marzo 2001 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva il testo definitivo del regolamento sulle spese per le attività di rappresentanza e per convegni e seminari;

VISTA: la norma di cui all'articolo 6 del regolamento in questione relativa alle modalità di pubblicazione ed entrata in vigore dello stesso;

DECRETA

Art.1

1- E' emanato il testo del **Regolamento sulle spese per le attività di rappresentanza e per convegni e seminari** allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante;

Art.2

1-Il Regolamento di cui all' art. 1 entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Ateneo. E' inoltre pubblicato sulla pagina web di Ateneo.

Pisa, 20.4.01

Il Rettore

**REGOLAMENTO SULLE SPESE PER LE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA
E PER CONVEGNI E SEMINARI
(EX ART. 68 REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE,
LA FINANZA E LA CONTABILITA')**

Articolo 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le spese per le attività di rappresentanza sostenute dall'Università di Pisa e dalle sue strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonché le spese sostenute in occasione di convegni e seminari.

Articolo 2

Attività e spese di rappresentanza

1. Costituiscono attività di rappresentanza tutte le attività destinate a mantenere ed accrescere il prestigio istituzionale dell'Università sia al suo interno che presso soggetti esterni (pubblici o privati, italiani o stranieri), con cui l'università o le sue strutture entrano in relazione per le attività svolte o da svolgere in campo scientifico, didattico, culturale, artistico, economico, politico, sociale, amministrativo, sportivo, o comunque in ogni campo nel quale siano presenti interessi universitari.
2. Le attività di rappresentanza devono essere fondate su concrete e obiettive esigenze dell'ateneo di richiamare attenzione, interesse e partecipazione alle sue attività manifestandosi all'esterno e intrattenendo pubbliche relazioni con soggetti e ambienti qualificati.
3. La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono essere improntati ai criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità e di economicità, tenendo conto delle consuetudini dei differenti ambienti con cui si entra in relazione.
4. Le spese di rappresentanza sono costituite da spese di accoglienza e ospitalità - in occasione di convegni, seminari, mostre, cerimonie, incontri e visite ufficiali, o altre simili attività culturali e accademiche - e da spese per doni di modico valore - libri, medaglie, fiori e simili - destinati ad autorità e personalità di spicco, italiane o straniere, in visita all'ateneo, ovvero che incontrano delegazioni ufficiali dell'ateneo.
5. Costituiscono altresì spese di rappresentanza le spese sostenute per i necrologi e per le cerimonie funebri in occasione della scomparsa di personale dell'ateneo o, in specifici casi particolari, di alte personalità scientifiche e culturali collegate all'ateneo.
6. Le tipologie di spese previste nei commi precedenti costituiscono riferimenti puramente esemplificativi; possono esserne previste di diverse, purchè nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.

Articolo 3

Responsabili delle attività e spese di rappresentanza

1. I soggetti responsabili delle decisioni in merito alle attività di rappresentanza e abilitati ad ordinare le relative spese sono esclusivamente: il rettore o il prorettore vicario, il direttore amministrativo o il direttore vicario, i responsabili delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio costituite in centri di spesa.
2. La responsabilità dell'applicazione dei criteri del comma 3 dell'articolo 2 è affidata ai soggetti indicati nel precedente comma.

Articolo 4

Norme amministrativo-contabili specifiche per le spese di rappresentanza

1. Lo stanziamento relativo alle spese di rappresentanza è fissato annualmente in sede di bilancio preventivo. Per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio tale stanziamento non potrà superare il 5% del totale annuale delle spese preventivate, salvo motivate deroghe deliberate dagli organi collegiali di gestione del centro di spesa.
2. Le spese di rappresentanza che vengono effettuate nell'ambito dell'attività di ricerca, a qualsiasi titolo svolta, dovranno trovare copertura sui relativi capitoli di spesa, fatte salve eventuali limitazioni poste dall'ente finanziatore.
3. Nel caso di pranzi e cene di lavoro o di altre forme di accoglienza e ospitalità dirette a singole persone, ai regolari atti contabili delle relative spese deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, che indica i nominativi di coloro che hanno partecipato al pranzo o cena di lavoro o che sono stati comunque destinatari del trattamento di accoglienza e ospitalità.
4. Per quanto riguarda i necrologi, la segreteria del rettorato provvede ai manifesti murali, assumendone le relative spese, mentre ogni eventuale altra iniziativa è a carico della struttura interessata.

Articolo 5

Spese per convegni e seminari

1. In occasione di convegni, seminari, cicli di lezioni o simili manifestazioni scientifiche e culturali organizzati dall'Università o da singole strutture didattiche, scientifiche e di servizio, possono essere effettuate spese relative ad ogni aspetto dell'organizzazione della manifestazione, sia sostenute in proprio che affidate con normale procedura contrattuale a soggetto esterno specializzato.
2. Possono inoltre essere rimborsate ai conferenzieri e agli ospiti le spese di viaggio e di soggiorno, nonché può essere pagato loro un compenso per l'attività svolta (conferenza, seminario, lezione, o attività simile).
3. Il rimborso, anche parziale, delle spese di viaggio e di soggiorno è effettuato con modalità e limiti analoghi a quelli contenuti nel regolamento di ateneo per le missioni fuori sede.
4. Il compenso per l'attività svolta è stabilito in base alla qualità e quantità di impegno richiesto, eventualmente utilizzando criteri stabiliti in regolamenti interni approvati dai consigli delle strutture interessate. In nessun caso, comunque, il compenso orario netto potrà superare 250 euro.
5. Nel caso di professori e ricercatori dipendenti di università o enti di ricerca italiani, il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente; in tutti gli altri casi è trattato come reddito di lavoro autonomo.
6. Non possono essere erogati compensi per le attività di cui al presente articolo a personale dipendente dell'Università di Pisa, o comunque titolare di contratti stipulati da sue strutture, in tutti i casi in cui le attività si possano configurare come adempimento delle funzioni istituzionali o d'ufficio.

Articolo 6

Norme finali

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università di Pisa e sul sito web dell'ateneo ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme emanate in precedenza sulle spese di rappresentanza e sulle spese per convegni e seminari.